

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1989 — 20 maggio 1992

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato il 28 gennaio 1986 e modificato dall'accordo firmato il 12 novembre 1987,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 1989, sono concesse a 45 navi tonniere congelatrici oceaniche licenze che le autorizzano a pescare contemporaneamente nella zona di pesca malgascia.

Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 800 000 ecu per la durata del presente protocollo, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 12 000 tonnellate all'anno di tonnidi; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della partecipazione finanziaria è limitato ad un massimo di 1 000 000 di ecu all'anno.

Articolo 3

Ogni anno e per tre anni consecutivi, una campagna di ricognizione dei crostacei nelle acque profonde oltre 50 metri verrà effettuata in collaborazione tra armatori comunitari, scelti dalle autorità malgasce, istituti di ricerca del Madagascar e degli Stati membri della Comunità e il ministero malgascio incaricato della pesca.

Durante il periodo di applicazione del protocollo la Comunità concorre, con 900 000 ecu, al finanziamento di queste campagne. Il contributo suddetto può servire in particolare a coprire le perdite economiche subite dagli armatori e i salari

del personale scientifico malgascio e comunitario. Le catture realizzate dai pescherecci sono di proprietà dei rispettivi armatori.

I risultati di ciascuna campagna devono essere comunicati al ministero malgascio incaricato della pesca e alla delegazione della Commissione nel Madagascar prima dell'inizio della successiva campagna. Sulla base di questi risultati, a decorrere dalla seconda campagna di ricognizione, pescherecci della Comunità potranno essere autorizzati ad effettuare attività di pesca nelle acque profonde malgasce alle condizioni che verranno stabilite in una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Le modalità delle campagne di ricognizione saranno convenute tra le due parti anteriormente al 31 luglio 1989.

Articolo 4

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità parteciperà inoltre al finanziamento, a concorrenza di 600 000 ecu, di un programma scientifico malgascio destinato a migliorare le conoscenze sulle specie altamente migratrici che vivono nella regione dell'Oceano Indiano in cui è situato il Madagascar.

Su richiesta del governo del Madagascar, tale partecipazione potrà assumere la forma di un contributo alle spese di riunioni internazionali destinate al miglioramento di dette conoscenze e della gestione delle risorse alieutiche.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevolerà l'accesso dei cittadini malgasci agli istituti degli Stati membri, mettendo a loro disposizione borse di studio o di formazione pratica della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Il costo totale di queste borse è limitato a 500 000 ecu, corrispondenti a circa 500 mesi sussidiati. Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.